

## REGOLAMENTO (CE) N. 3318/93 DELLA COMMISSIONE

del 2 dicembre 1993

che fissa, per la campagna 1993/1994, il prezzo minimo di acquisto delle arance, dei mandarini, dei mandarini satsuma e delle clementine consegnati all'industria, nonché l'importo della compensazione finanziaria e dell'aiuto per la trasformazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3119/93 del Consiglio, dell'8 novembre 1993, che prevede misure speciali per favorire il ricorso alla trasformazione di taluni agrumi<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 10,

considerando che, a norma degli articoli 2 e 7 del regolamento (CE) n. 3119/93, il prezzo minimo che i trasformatori devono pagare ai produttori in esecuzione dei contratti corrisponde al prezzo di ritiro più elevato per ciascuno dei prodotti in oggetto, registrato nei periodi di ingenti ritiri dal mercato; che si effettuano ritiri di quantità considerevoli di arance nel periodo gennaio-aprile, di mandarini in gennaio-febbraio, di clementine in dicembre e gennaio e di mandarini satsuma in novembre e dicembre;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 del succitato regolamento, la compensazione finanziaria per le arance non può essere superiore alla differenza tra il prezzo minimo e il prezzo praticato per la materia prima nei paesi terzi produttori; che, a norma del paragrafo 2 dello stesso articolo, la compensazione finanziaria per i mandarini e le clementine è fissata, per la trasformazione in succo, ad un livello tale che per ciascuno di questi prodotti l'onere per l'industria sia pari a quello dell'industria delle arance, tenendo conto della differenza di resa in succo;

considerando che, a norma dell'articolo 8, paragrafi 1 e 3 del regolamento (CE) n. 3119/93, gli importi dell'aiuto a favore delle organizzazioni di produttori di agrumi che consegnano mandarini satsuma e della compensazione finanziaria a favore dei trasformatori in segmenti, non può essere superiore al 75 % e rispettivamente al 25 % della media della compensazione finanziaria concessa ai trasformatori di mandarini satsuma in segmenti per le campagne 1989/1990, 1990/1991 e 1991/1992; che, a norma del paragrafo 5 dello stesso articolo, gli importi dell'aiuto e della compensazione finanziaria sono fissati per tre campagne;

considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 3119/93, per la campagna 1993/1994, l'aiuto ai produttori non associati che consegnano manda-

rini satsuma è pari a due terzi dell'aiuto concesso alle organizzazioni di produttori;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la campagna 1993/1994, i prezzi minimi da versare ai produttori o alle organizzazioni di produttori di agrumi che consegnano all'industria arance, mandarini, clementine o mandarini satsuma nel quadro di contratti ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 3119/93 sono i seguenti:

(ECU/100 kg netti)

Prodotti	
Arance	11,88
Mandarini	14,07
Clementine	11,29
Mandarini satsuma	8,03

I prezzi minimi sono fissati per merci franco partenza dai centri di condizionamento dei produttori.

*Articolo 2*

Per la campagna 1993/1994, le compensazioni finanziarie concesse ai trasformatori dopo la trasformazione in succo delle arance, dei mandarini e delle clementine, sono fissate come segue:

(ECU/100 kg netti)

Prodotti	
Arance	9,44
Mandarini	12,14
Clementine	8,92

*Articolo 3*

Per la campagna 1993/1994, l'aiuto ai produttori non associati che consegnano mandarini satsuma di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 3119/93 è fissato come segue:

Aiuto ai produttori non associati: 2 ECU/100 kg netti.

(<sup>1</sup>) GU n. L 279 del 12. 11. 1993, pag. 17.